

ALLEGATO 4

5-04320 Piccoli Nardelli: Sull'introduzione delle lauree abilitanti alla professione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda il tema delle lauree abilitanti, come ha ricordato l'interrogante, il primo passo è stato già compiuto per la laurea in Medicina e chirurgia, con l'articolo 102 del decreto c.d. Cura Italia. Tale disposizione ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in Medicina e chirurgia: ciò, sia per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia in nome di un processo già maturo in tal senso.

Sulla base di questo modello, il Ministero dell'università e della ricerca sta definendo un disegno di legge volto ad attuare un ambizioso intervento di semplificazione del «sistema delle lauree», che, in considerazione del particolare rilievo, anche costituzionale, della materia, è giusto sottoporre alla piena valutazione del Parlamento.

Si è, infatti, dell'intendimento che sia giunto il momento di rendere abilitanti le lauree che vedono già, nel proprio ordinamento didattico, la presenza di attività di tirocinio di valore – di fatto – professionalizzante: in tali casi l'esame conclusivo del corso di studi potrà certamente costituire la sede nella quale espletare, con modalità semplificate, l'esame di Stato per l'accesso all'esercizio professionale, nel pieno rispetto dell'articolo 33, comma 5, della Carta costituzionale.

Oltre alla individuazione di un elenco di lauree che si proporrà al Parlamento di rendere abilitanti, nel disegno di legge si

intende inserire anche un meccanismo nuovo, potenzialmente aperto a tutte le lauree che danno accesso a professioni regolamentate, che consentirà di intraprendere per loro il percorso abilitante, qualora ciò sia richiesto dagli ordini professionali di riferimento.

Il principio ispiratore del disegno di legge si traduce, dunque, nell'esigenza di semplificare notevolmente le modalità di espletamento dell'esame di Stato, per consentire un accesso immediato all'esercizio delle professioni, neutralizzando, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, il lasso temporale finora intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, la riforma intende perseguire lo snellimento delle modalità di espletamento del medesimo esame, pur mantenendone la valenza certificativa della qualità delle competenze professionali acquisite.

Sarà prevista la partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, la cui presenza è garantita attraverso l'integrazione dei componenti della commissione di laurea. L'espletamento del tirocinio, oggetto di giudizio di idoneità, sarà parte integrante del percorso di studi e *condicio sine qua non* per sostenere l'esame conclusivo di laurea. A conclusione del corso di laurea abilitante, si conseguirà un unico diploma, attestante il titolo accademico e, contestualmente, l'abilitazione all'esercizio della professione, quale presupposto per la immediata iscrizione al relativo albo professionale.